

***Le condizioni reddituali per l'ammissione al Patrocinio
a spese dello Stato nell'ambito del processo penale
di cui agli artt. 76-77-92-96 del D.P.R. 115/2002***

Salve diverse determinazioni del Giudice procedente, sono previste specifiche condizioni reddituali per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato ed, esattamente, quelle risultanti dagli artt. 76, 77, 92 e 96 del D.P.R. 115/2002 (TUSG).

In particolare, **una prima condizione reddituale per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è quella di essere titolari di un reddito annuo imponibile, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.528,41** (Aggiornamento da Decreto del Ministro della Giustizia 7 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015).

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma i limiti di reddito sopra indicati sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

I limiti di reddito di cui sopra sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per delitti di associazione di tipo mafioso o di particolare allarme sociale, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti; la persona offesa da alcuni reati (vedi art. 76/TUSG), nonché, ove commessi in danno di minori, da altri reati (vedi art. 76/TUSG), può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. 115/2002.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato in conformità alla normativa in materia di autocertificazione [D.P.R. 445/2000 – art. 46, comma 1, lettera o)], attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.

Tale attestazione deve, altresì, contenere l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

In caso di impossibilità a produrre la certificazione per i redditi prodotti all'estero dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare di cui sopra può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

Gli interessati, se il giudice procedente lo richiede, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato; in caso di impossibilità a produrre la documentazione, richiesta dal giudice, necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 95 del TUSG (DPR 115/2002), la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni relative a generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, variazioni rilevanti dei limiti di reddito, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Salve diverse determinazioni del Giudice procedente, è configurabile altra condizione reddituale: l'ultima dichiarazione dei redditi non costituisce l'unico parametro di riferimento, considerato che il giudice può calcolare unitamente al reddito anche il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le attività economiche eventualmente svolte, secondo l'espressa previsione dell'art. 96/2°c. del D.P.R. 115/2002.

Ai sensi di tale norma il magistrato, infatti, respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle **condizioni reddituali sopra indicate, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte**; a tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche; il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini di cui sopra anche quando ha richiesto le predette informazioni.

Il magistrato, **quando si procede per gravi delitti (criminalità organizzata ed altro), ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione**, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) le **informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte** dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza; il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini di cui sopra anche quando ha richiesto le predette informazioni.

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

In relazione alla richiamata normativa di cui agli artt. 76, 77, 92 e 96 del D.P.R. 115/2002, a mero titolo esemplificativo e al solo fine di evidenziare la complessità della tematica oggetto di valutazione nel merito, per ogni singolo caso, da parte del Giudice procedente, si richiama la sentenza della 4^a Sezione Penale della Corte di Cassazione nr. 46382 del 14/10/2014, che ha affermato i seguenti tre principi interpretativi:

- a. Qualora all'epoca della proposizione dell'istanza non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, ai fini dell'ammissione al beneficio o della verifica delle condizioni originarie di reddito occorre far riferimento all'annualità per la quale sia già scaduto detto termine;
- b. L'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga *aliunde* un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto;
- c. Ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le variazioni intervenute precedentemente alla definizione del procedimento e dunque sino alla data della sua definizione.

Per conoscere in dettaglio la normativa e l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamati, si consulti il seguente approfondimento:

[[Visualizza allegato Patr. Pen. – Condizioni reddituali – Normativa](#)]